

COPIA

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### NUMERO 57 DEL 27-12-2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (in diretta streaming sulla Pagina "facebook" del Comune di Londa).

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 8 e assenti n. 3:

CUORETTI TOMMASO	P	ZAGLI FRANCESCA	P
MAGGI PAOLA	A	PONDI ERICA	A
VIZZAIDI ANGELO	P	PALANTI NICCOLO'	P
BUZHELAJ FATJON	P	BIGI DANTE	P
INNOCENTI MARCO	P	MANSANI DONATO	A
NARDONI ELISA	P		

Risultano presenti i seguenti Assessori esterni:

Assume la presidenza INNOCENTI MARCO in qualità di CONSIGLIERE con la partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BUZHELAJ FATJON ZAGLI FRANCESCA PALANTI NICCOLO'



Interviene il Sindaco: "credo che il problema sia stato affrontato in commissione; le tariffe sono invariate rispetto allo scorso anno."

dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- ex art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, con cui è stata istituita la "nuova" I.M.U. a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- ex art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 sono abrogate a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di Legge, sono state approvate le aliquote della nuova "IMU" e considerato che per gli anni successivi non sono state apportate modifiche:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI	
ORDINARIA	1,05%	Tutti gli immobili, ivi comprese le seconde case e le aree fabbricabili diversi dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze	
AGEVOLATA	0,95%	Immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	
AGEVOLATA	0,95%	Immobili posseduti da soggetti IRES	
AGEVOLATA	0,95%	Immobili locati con regolare contratto di locazione registrato	
RIDOTTA	0,48%	Immobili adibiti ad abitazione principale solo per le categorie catastali A1, A8, A9, nonché per le altre casistiche di equiparazione all'abitazione principale, se appartenenti alle stesse categorie catastali, operate con il Regolamento I.M.U.	

# **CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis</u>, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento:



- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 758, che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- il Comune di Londa risulta, ai sensi della sopracitata Circolare, comune totalmente montano;

## CONSIDERATO, inoltre, che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze,



la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il progetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idoneo a produrre gli effetti previsti dalla legge; con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- ex art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio previsione; se approvate successivamente all'esercizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ex art 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ex art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della legge 197/2022, in base al quale: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 Luglio 2023 il quale prevede che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art. 2, comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso decreto;



VISTO, altresì, il successivo decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024 integrativo del decreto 07 luglio 2023 sopra richiamato concernente l'individuazione "delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (I.M.U.) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160;

**DATO ATTO** che, in base a quanto disposto ex art. 172 del T.U.E.L., "al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti ex art. 11, comma 3, del dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, i seguenti documenti:

...omissis...

c)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

... omissis...

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie per l'anno 2025;

**RITENUTO** pertanto opportuno di provvedere a determinare la misura delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2025, confermando quelle applicate per l'anno 2020, dando atto che con la presente deliberazione viene data attuazione alla normativa che prevede l'inserimento delle aliquote nel Portale del Federalismo Fiscale secondo le fattispecie ivi previste;

**DATO ATTO**, a tal fine, che non viene operata nessuna variazione in quanto le fattispecie corrispondono esattamente a quelle precedentemente stabilite dall'Ente;

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 500.000,00;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,00 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,00 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,5 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille;
- 6) Immobili locati con regolare contratto di locazione registrato aliquota pari al **9,5 per mille**;
- 7) terreni agricoli: esenti perché Comune interamente montano;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,5 per mille**.



RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

#### **CONSIDERATO** che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

**PRESO ATTO** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

#### VISTI, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";



**VISTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 17.12.2024 dalla prima Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio "Servizi amministrativi e contabili Londa-San Godenzo" Dott. Fontani Moreno, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio finanziario, dott. Fontani Moreno ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**CON VOTI** favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0 su n.8 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno d'imposta 2025 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**;
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,00 per mille**;
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,00 per mille**;
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,5 per mille**;
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille;
  - 6) Immobili locati con regolare contratto di locazione registrato aliquota pari al 9,5 per mille;
  - 7) terreni agricoli: esenti perché Comune interamente montano;
  - 8) Aree fabbricabili: aliquota pari al **10,5 per mille**
- 2) di stabilire che la detrazione spettante per l'abitazione principale e relativa pertinenza, è fissata dalla legge nella misura stabilita in 200,00 euro;
- 3) di stabilire che la riduzione per le abitazioni locate o in comodato si applica anche per eventuali pertinenze (nel numero massimo di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in locazione unitamente alla abitazione. In tal caso l'aliquota per le pertinenze passa dalla misura ordinaria del 1,06% allo 0,95%;
- 4) di determinare che per la fattispecie relativa all'abitazione e relativa pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli/genitori), che la utilizzino come abitazione principale, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione IMU indicante gli immobili oggetto di agevolazione, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;



- 6) di dare atto che l'applicazione della nuova disciplina non comporta nessuna variazione delle aliquote precedentemente in vigore;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTI** favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0;

#### **DELIBERA**

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Londa, li 24-12-24

Il Responsabile del Servizio f.to DOTT. FONTANI MORENO

# PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 24-12-24

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to DOTT. FONTANI MORENO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

# II Presidente f.to INNOCENTI MARCO

# Il Vice Segretario Comunale f.to DOTT. FONTANI MORENO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 08-01-2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 15 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 08-01-2025

Vice Segretario Comunale f.to DOTT. FONTANI MORENO

# ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 08-01-2025

Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li 27-12-24

Il Vice Segretario Comunale f.to DOTT. FONTANI MORENO